

I presupposti per il mantenimento e per l'erogazione di «nuova finanza» nelle procedure di crisi.

In particolare: la procedura di Composizione Negoziata

Prof. Avv. Sido Bonfatti



- **Crisi d'impresa e credito bancario: un «nodo» in parte irrisolto**
- **Doveri di correttezza e partecipazione degli operatori del credito**
- **Continuità delle linee creditizie: il tema della sospensione e della revoca e i doveri di comunicazione**
- **Misure protettive e mantenimento delle linee di credito**
- **Prosecuzione dei rapporti creditizi e responsabilità della banca**

Composizione Negoziata - Effetti della disciplina speciale

MISURE PROTETTIVE SPECIALI

Divieto di «revoca degli affidamenti» (art. 16, co. 5)

La interpretazione del termine «affidamento»

- profili problematici della individuazione dei contratti (di finanziamento) «pendenti»:
 - art. 169-*bis* l. fall.; - art. 97 CCII

Gli effetti del divieto di «revoca» nel CCII

- divieto di immediata esigibilità del saldo – debitore
- operatività delle eventuali cause di risoluzione / recesso / decadenza dal beneficio del termine, **diverse** dall'accesso alla Composizione negoziata

Il problema dell'utilizzo delle porzioni di «accordato» residuo o ritornato disponibile

A) Convenzione di Moratoria e AdR ad efficacia estesa (artt. 61, co 4, e 62, co. 3)

B) La portata del «divieto di revoca» nel d.l. «Cura Italia» – art. 56 d.l. 18/2020 -

C) La disposizione dell'articolo 18, comma 5, CCII

Composizione Negoziata - Effetti della disciplina speciale

MISURE IMPOSITIVE

Divieto di risolvere i contratti e di rifiutarne l'adempimento, nell'ipotesi di mancato pagamento per l'intervento di «misure protettive» (art. 18, co. 5, prima parte)

- portata del divieto: obbligo di proseguire nel sostegno finanziario dell'impresa?
- la facoltà di sospensione (art. 18, co. 5, seconda parte)
- **la presenza dei presupposti che giustificherebbero la esenzione dall'azione revocatoria (art. 24, co. 2) e la prededuzione dei crediti (art. 22, co. 1)**

Composizione Negoziata - Effetti della disciplina speciale

MISURE «IMPOSITIVE»

Rinegoziazione dei contratti pendenti (art. 10 d. l. n. 118/2021)

- la permanente applicabilità dell'art. 10 d. l. n. 118/2021)

- **casistica**

- finanziamenti in valuta

- tassi di interesse / commissione messa a disposizione fido

- interventi sulle garanzie (obbligo di restrizione)

- aumento dello «accordato»?

- aumento della percentuale finanziabile?

Composizione Negoziata - Effetti della disciplina speciale

MISURE «CAUTELARI ATIPICHE»

Trib. Parma, 26 maggio 2024

In presenza dei presupposti per la concedibilità di «misure cautelari» nell'ambito della Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa, è ammissibile la pronuncia di provvedimenti diretti ad impedire l'attuazione di meccanismi negoziali di compensazione dei rispettivi crediti previsti dai contratti di finanziamento bancario stipulati dal debitore prima dell'inizio del procedimento di Composizione Negoziata.

Composizione Negoziata - Effetti della disciplina speciale

MISURE «CAUTELARI ATIPICHE»

Trib. Gorizia, 19 marzo 2024

Con riferimento alle misure protettive e/o cautelari adottabili in seno alla composizione negoziata, può essere disposto dal Tribunale il divieto per il creditore bancario di porre in essere qualsiasi iniziativa volta al recupero del credito e comunque di escutere la garanzia MCC sul finanziamento, così come può essere disposto il divieto a carico di MCC di esigere l'azione esecutiva e/o di recupero credito dell'istituto finanziatore in relazione alla garanzia statale MCC, in espressa deroga alle disposizioni operative che regolano il rapporto tra MCC e l'impresa finanziatrice (banca). Non è ammissibile, invece, una misura cautelare che imponga a MCC di accordare il prolungamento della garanzia statale sul finanziamento, in quanto si tratterebbe, in sostanza, di ordinare a MCC un facere consistente nell'esprimere una determinata volontà contrattuale, modificando un elemento del contratto di garanzia inizialmente sottoscritto, ossia la sua durata, elemento che dipende dai complessi rapporti tra soggetto finanziatore, MCC e debitore, cosicché non vi è alcuno spazio per l'ottenimento in via coattiva di tale risultato, essendo questo rimesso al libero esercizio della volontà contrattuale di tutte le parti coinvolte in sede di rinegoziazione dei finanziamenti.

Composizione Negoziata - Effetti della disciplina speciale

MISURE «CAUTELARI ATIPICHE»

Trib. Milano, 12 maggio 2024

In tema di composizione negoziata della crisi, il tribunale può disporre l'applicazione delle misure cautelari nei confronti dei creditori garantiti da MCC - Medio Credito Centrale e così vietare l'escussione della garanzia nonché inibire la prosecuzione dell'istruttoria e il pagamento delle somme dovute da parte del Fondo in forza di tale garanzia, nell'ipotesi in cui sussistano i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Con particolare riferimento al periculum in mora, esso deve ritenersi sussistente nella misura in cui l'eventuale attivazione della garanzia costringerebbe il debitore a considerare nel piano e nell'accordo il «super-privilegio» di MCC, costituendo un apposito fondo rischi e destinando altrimenti la finanza necessaria alla conclusione dell'accordo, il tutto in pregiudizio all'andamento e al buon esito delle trattative.

Composizione Negoziata - Effetti della disciplina speciale

MISURE «CAUTELARI ATIPICHE»

Trib. Padova, 25 settembre 2023

L'articolo 18, che prevede al comma 5 tra le misure protettive soggette a conferma anche il divieto di risolvere i contratti in essere, di anticiparne la scadenza, di modificarli in danno dell'imprenditore nonché di sospendere o rifiutare l'adempimento delle prestazioni imposte a carico del contraente in bonis dai contratti stessi, è norma a portata generale e si applica anche agli istituti bancari. Ne consegue che, laddove l'imprenditore si avvalga delle misure protettive deve ritenersi che anche le banche, al pari di tutti gli altri contraenti / creditori, siano soggette alle limitazioni dell'esercizio unilaterale dei diritti derivanti dai contratti sottoscritti, anche laddove questi siano contratti di finanziamento che non hanno trovato completa esecuzione. Tra i «contratti pendenti» cui la norma fa riferimento vanno infatti ricompresi anche i c.d. «contratti bancari autoliquidanti», espressamente considerati tali dall'art. 97, comma 14, CCII nell'ambito del concordato preventivo.

Composizione Negoziata - Effetti della disciplina speciale

MISURE «CAUTELARI ATIPICHE»

Trib. Milano, 4 settembre 2024

Dal momento che « le banche assistite da garanzia di MCC hanno palesato l'intenzione di escutere le garanzie di Mediocredito Centrale, il chè comporterebbe effetti diretti sul patrimonio della società (trasformazione del credito chirografario in privilegiato, nel senso che con il pagamento alle banche da parte di MCC ed il conseguente esercizio del diritto di pregresso nei confronti della debitrice, troverebbe ingresso nel passivo della società un debito privilegiato e maggiorato di penali),, dispone in via cautelare che è vietato, sospeso, inibito ai creditori bancari e a tutte le banche creditrici della società, avviare o proseguire con ogni procedura di recupero del credito e comunque all'escussione della garanzia di MCC «

Composizione Negoziata - Effetti della disciplina speciale

MISURE «CAUTELARI ATIPICHE»

Trib. Torino, 5 dicembre 2023

Trib. Mantova, 28 giugno 2024

«Con i provvedimenti cautelari disposti nell'ambito della Composizione negoziata della crisi d'impresa può essere vietato ai creditori di escutere le garanzie fideiussorie prestate da terzi nell'interesse del debitore e può essere inibito anche agli stessi terzi garanti di provvedere al pagamento di quanto eventualmente richiesto dai creditori».

LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA NELLA ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DEL CREDITO

DALLA «CONCESSIONE ABUSIVA DI CREDITO» ALLA «REVOCA BRUTALE DEL FIDO»

- La «**concessione abusiva** di credito» conseguente al mancato contrasto delle condotte di «**ricorso abusivo al credito**»
 - *complicità?*
 - *consapevolezza?*
 - *imperizia?*
- La giurisprudenza
- Il passaggio dal «Progetto Rordorf» al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI NEL C.P. e NELL' ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE»

ART 104 C.C.I. (Rordorf)

Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti

1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui all'articolo 48 e nei casi previsti dagli articoli 61, 64, 65, 92, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali:
a).....
.....; b) **all'apertura**
e allo svolgimento **di tali procedure**, o comunque c)
La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di cui al primo comma.
2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale, il prosieguo della procedura ovvero le ragioni dei creditori. **Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la sussistenza di uno o più dei requisiti dei cui al precedente comma 1, lettera a), b) o c).**

ART 182 QUATER, co. 2 L.FALL.

2. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati **in funzione della presentazione della domanda** di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e **purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.**

ART 99

Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero **all'apertura** e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.
- ~~2. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di cui al comma 1~~

3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro quindici giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.

4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti come sopra autorizzati.

5. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti come sopra autorizzati non potranno beneficiare della prededuzione laddove risulti congiuntamente che: a) il ricorso o l'attestazione di cui al precedente secondo comma abbiano esposto dati falsi ovvero omissi informazioni rilevanti o comunque, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui sopra, il debitore abbia commesso altri atti in frode ai creditori; b) i soggetti che abbiano erogato tali finanziamenti fossero, o potessero essere sulla base dell'ordinaria diligenza, a conoscenza delle predette circostanze.

2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. **La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale.**

3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.

4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, quando i finanziamenti sono previsti dal relativo piano e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero agli accordi di ristrutturazione siano omologati.

6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che:

a) Il ricorso o l'attestazione di cui al comma 3 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;

b) Il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato in finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).

Corte di Cassazione, 30 giugno 2021, n. 18610

Corte di Cassazione, 14 settembre 2021, n. 24725

«Quel che rileva, dunque, non è più il fatto in sé che l'impresa finanziata sia in stato di crisi o di insolvenza, pur noto al finanziatore, onde questi abbia così cagionato un ritardo nella dichiarazione di fallimento: quel che rileva è unicamente la insussistenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento di quella crisi.

Onde, allorché la banca effettui finanziamenti all'impresa, in stato di crisi, vuoi all'interno di una soluzione concordata, vuoi indipendentemente da essa, quello indicato potrà costituire il parametro per valutare la ravvisabilità, oppure no, di una responsabilità per concessione abusiva; dovendosi, peraltro, osservare come, in ipotesi di procedure formalizzata e sottoposta a controlli esterni, i margini di tale responsabilità saranno, in concreto, alquanto ristretti».

,

LA RESPONSABILITA' DELLA BANCA PER L'EROGAZIONE DI «NUOVA FINANZA» ALL'IMPRESA IN COMPOSIZIONE NEGOZIATA DOPO il «TERZO CORRETTIVO»

Art. 16. Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti 1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata. 2. L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Non è equiparabile al professionista indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o). L'esperto, nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 12, comma 2, verifica la	Art. 16. Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti 1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata. L'eventuale attività dell'esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell'incarico conferitogli e pertanto non costituisce attività professionale ai sensi del secondo periodo. 2. L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Non è equiparabile al professionista indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o). L'esperto, nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 12, comma 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie. Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera	
--	---	--

coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie. Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili. 4. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e	l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale. 2-bis. L'esperto dà conto nei pareri che gli vengono richiesti dell'attività che ha svolto e che intende svolgere nell'agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili. 4. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. 5. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito.	
---	---	--

di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. 5. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore. In ogni caso la sospensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta. 6. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.	Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito è determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario. 6. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.	
--	---	--

Art. 18. Misure protettive 1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti. 2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d).	Art. 18. Misure protettive 1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto. Con la medesima istanza l'imprenditore può chiedere anche che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto. e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti. 2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d).	
--	--	--

3. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.	3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.	
4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1.	4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1.	
5. I creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato	5. I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla	

pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste.	pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Resta ferma la disciplina di vigilanza prudenziale per la sospensione o revoca degli affidamenti che eccedono l'ammontare delle linee di credito utilizzate al momento dell'accesso alla composizione negoziata. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario. 5-bis. Fermo quanto previsto dal comma 5, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive, non possono, dal momento della conferma delle stesse, mantenere la sospensione delle linee di credito accordate e non utilizzate al momento dell'accesso alla composizione negoziata, determinata dall'applicazione della vigilanza prudenziale ai sensi dell'articolo 16, comma 5.	
--	---	--

GRAZIE

Prof. Avv. Sido Bonfatti

PROF. AVV. SIDO BONFATTI

Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell'Università di Modena e Reggio Emilia

Professore di Diritto della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza nella medesima Università

Iscritto nell'Elenco degli Esperti ex d. l. 118/2021 ("Composizione Negoziata Crisi di Impresa")

Studio Legale Prof. Avv. Sido Bonfatti

Strada Nazionale Canaletto Centro n. 390

41122 – Modena

T. 0593162711 F. 0592551052 – iuris@iuris.mo.it

CONVEGNO APRI

10 – 11 OTTOBRE 2024